

OGGETTO: Limitazione della circolazione stradale nei centri abitati esistenti nel territorio comunale e nelle altre strade comunali per inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili PM10 primarie e degli ossidi di azoto NO₂ - Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 03.10.2011, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011, di approvazione dei provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente - Accordo di programma tra la Regione Marche, le Prefetture e le Province delle Marche, i Comuni individuati come appartenenti alla Zona "A" dalla Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'08/05/2007 in applicazione del D. Lgs. n. 351/1999 e l'Autorità Portuale di Ancona - Anno 2011-2012 - (Misure contingenti).

IL SINDACO

TENUTO CONTO dei ripetuti superamenti, in tutto il territorio comunale, dei valori limite previsti dalle direttive CEE in materia di qualità dell'aria, recepite con D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010, e della necessità di adottare, come previsto dal predetto decreto, uno specifico "Piano di Azione" che comprenda le misure necessarie a contenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Falconara Marittima sono stati rilevati, durante l'anno, dalla centralina denominata "Falconara Scuola" della Rete Provinciale di Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ripetuti superamenti del valore limite di concentrazione giornaliero delle polveri sottili a fronte di un massimo di 35 superamenti consentito dalla vigente normativa nel corso dell'intero anno solare;

RITENUTO necessario, ai sensi della normativa comunitaria, rispettare i limiti di concentrazione in aria ambiente delle polveri sottili PM10 stabiliti, per ciascuna stazione di monitoraggio, in una media annua da non superare (40 ug/m³) e in un numero massimo annuale di superamenti (n. 35) del limite della media giornaliera (50 ug/m³);

VISTO il documento programmatico approvato dal direttivo dell'ANCI Marche il 31/01/2005, sul tema dell'inquinamento atmosferico, che contiene anche indicazioni di impegni da adottare a livello comunale;

TENUTO CONTO che dal 1° gennaio 2010 è necessario rispettare il limite annuale di concentrazione in aria ambiente (40 ug/m³) per il biossido di azoto (NO₂), un gas altamente tossico ed irritante poiché rappresentativo degli ossidi di azoto in generale (NO_x), anche essi emessi in genere nei processi di combustione, sia direttamente, sia sotto forma del precursore NO;

CONSIDERATO che dalle ricerche scientifiche emerge che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM10 primarie, NO₂ e CO, per quanto riguarda il traffico veicolare, risultano essere gli autoveicoli (inclusi i mezzi commerciali) alimentati a gasolio (diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE (Pre Euro), Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato, nonché i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE (Pre Euro);

TENUTO CONTO che da recenti studi è emerso che riguardo alle fonti di inquinamento dell'aria nelle aree urbane ed in vicinanza di strade urbane a traffico intenso si stima, in letteratura, che siano dovute al traffico stradale una quota oltre l'80% delle emissioni delle polveri sottili, in inverno, e percentualmente di più in estate, al riscaldamento una quota pari al 10% e alle attività industriali ugualmente una quota del 10%;

ATTESO che i danni alla salute provocati dall'esposizione e concentrazione significativa di monossido di carbonio e di ossidi di azoto risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo essi soprattutto a livello dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio e che gli effetti sulla salute sono di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico; per le polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze, l'esposizione a concentrazioni significative si manifesta sia con effetti cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

CONSIDERATO che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

TENUTO CONTO delle finalità preventive e delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

INDIVIDUATO come elemento rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria l'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 03.10.2011, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011, di approvazione dei provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente - Accordo di programma tra la Regione Marche, le Prefetture e le Province delle Marche, i Comuni individuati come appartenenti alla Zona "A" dalla Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52/2007, in applicazione del D. Lgs. n. 351/1999, e l'Autorità Portuale di Ancona;

CONSIDERATO che il Piano di Azione approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale (DACR) n. 52/2007, in applicazione dell'art. 7/comma 2° del D. Lgs. n. 351/1999, ha previsto una serie di misure da adottare nel breve periodo per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico ed ha individuato le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;

TENUTO CONTO che il territorio regionale è stato suddiviso in due fasce: fascia "A" (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli con le altre principali aree urbanizzate) in cui il rischio di superamento è concreto; fascia "B" (il resto del territorio);

CONSIDERATO che il "Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente", ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori);

TENUTO CONTO che il D. Lgs. n. 155/2010, di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, nel quadro del riparto di competenze tra Stato; Regioni ed Enti locali;

RITENUTO di condividere il testo del suddetto Accordo di Programma;

VISTO il Piano di Azione approvato con la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale (DACR) n. 52/2007, in applicazione dell'art. 7/comma 2° del D. Lgs. n. 351/1999;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza di interdizione al traffico di alcune categorie di veicoli nella strada statale "S.S. 16-Adriatica" e nelle strade provinciali ricadenti fuori dei centri abitati di questo Comune trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona - dal VI Settore del Comune di Montemarciano (AN) con nota prot. n. 495 del 12/01/2012;

VISTA la relazione inoltrata dal "Servizio Ambiente - PF Tutela delle Risorse Ambientali", avente ad oggetto: "INQUINAMENTO DELL'ARIA AMBIENTE DA POLVERI SOTTILI: ADOZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI MISURE CONTINGENTI", la quale, ancorché materialmente non allegata al presente atto, in ragione della corposità della medesima e dei suoi allegati, costituisce comunque parte integrante e sostanziale del documento istruttorio del presente provvedimento, del quale contiene le motivazioni, e viene conservata agli atti del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

RITENUTO necessario di ordinare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM10 primarie e degli ossidi di azoto NO2;

RITENUTO, inoltre, di dover istituire nei centri abitati esistenti nel territorio comunale e nelle altre strade comunali, fino al giorno 15 maggio 2012, nelle fasce orarie: 08:30-12:30 // 14:30-18:30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli ("Ordinari" e "Speciali") ritenute, sulla base dell'Accordo di Programma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304/2011, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610/2011, più inquinanti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 20/12/2011 di approvazione dell'Accordo di Programma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304/2011, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610/2011;

VISTA la Direttiva n. 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 (Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE);

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52/2007 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1129/2006 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010 (Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755/2010 (Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente – Accordo di programma tra Regione Marche, Province delle Marche, Comuni della fascia "A");

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1304/2011 (Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente – Accordo di programma tra Regione, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni della fascia “A”, Autorità Portuale di Ancona – Anno 2011-2012;

VISTO il D. Lgs. n. 351 del 04/08/1999;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale);

TENUTO CONTO nell'Autostrada “A14”, nel tratto compreso tra Rimini e Porto S. Elpidio, sono in fase di realizzazione i lavori di allargamento alla 3° corsia, per cui potrebbe verificarsi // essere necessaria la chiusura temporanea di uno o più caselli autostradali con conseguente deviazione del traffico pesante nelle strade ove vige il divieto imposto con il presente provvedimento, di tal ché l'eccezione al divieto di circolazione dovrà estendersi anche a tali categorie di veicoli;

VISTI gli artt. 5/comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Autonomie Locali);

ATTESA la propria competenza in materia

O R D I N A

Che a partire dal giorno di esposizione della segnaletica stradale di prescrizione fino al giorno **15 maggio 2012**, nelle fasce orarie: **08:30-12:30 // 14:30-18:30**, nei giorni dal **lunedì** al **venerdì** di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, sia istituito nei “centri abitati” esistenti nel territorio comunale e nelle altre strade comunali, il “**Divieto di Transito**” nei confronti delle seguenti categorie di veicoli:

VEICOLI ORDINARI:

1. autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato (FAP);
2. veicoli commerciali leggeri $\leq 3,5$ t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 senza filtro antiparticolato;
3. veicoli commerciali pesanti $> 3,5$ t e $\leq 7,5$ t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
4. veicoli commerciali pesanti $> 7,5$ t e ≤ 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
5. veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
6. veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
7. trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
8. trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
9. autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
10. motocicli > 50 cm³ a 2 tempi pre Euro;
11. ciclomotori < 50 cm³ a 2 tempi pre Euro.

M.T.T. = Massa Totale a Terra (Massa massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile: per gli autotreni e quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

≥

VEICOLI SPECIALI:

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

È consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli, sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Rinvio dell'applicazione delle limitazioni:

È rinviato al 05 marzo 2012 l'inizio dell'applicazione delle limitazioni di circolazione ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie, esclusivamente alle condizioni sotto specificate

categorie di veicoli:

- veicoli commerciali leggeri e pesanti diesel rientranti nella categoria dei veicoli ordinari;
- trattori stradali pesanti diesel rientranti nella categoria dei veicoli ordinari;
- autobus urbani ed extraurbani diesel rientranti nella categoria dei veicoli ordinari.

condizioni:

- a) prenotazione dell'acquisto di un FAP, prenotazione dell'installazione del medesimo e possesso a bordo del veicolo inadeguato di documentazione attestante quanto sopra, riguardante il veicolo identificato con la targa, da mostrare nel caso di controlli;

in alternativa:

- b) possesso a bordo del veicolo inadeguato del contratto di acquisto o di leasing o di locazione di veicolo non soggetto alle attuali limitazioni (il contratto di acquisizione di un veicolo adeguato vale per consentire il rinvio per il solo veicolo inadeguato a bordo del quale è conservato il contratto in originale).

Eccezioni al divieto di circolazione:

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche);

ed inoltre:

- veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici degli Enti locali e dei Servizi Tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua – gas - energia elettrica – telefoni - igiene urbana etc, esclusi però i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi Enti), auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza, veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza;
- veicoli al servizio e per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano e GPL;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione del personale della Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio, con le seguenti modalità:

A) il personale della Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio comunale addetto al controllo veicolare autorizzerà verbalmente il transito dando comunicazione radio alle “Centrali Operative” dei Comandi dislocati sul predetto territorio;

B) in presenza di particolari o eccezionali attività, il personale della Polizia Municipale potrà rilasciare permessi per la circolazione indicando gli estremi del veicolo (marca, modello e targa), l'orario e il tragitto;

C) permessi temporanei di transito, di cui all'art. 12 dell'Accordo di Programma sopra citato.

La presente ordinanza verrà resa nota tramite l'Albo Pretorio on-line del Comune di Falconara Marittima ed avrà efficacia dall'esposizione della relativa segnaletica.

Il personale di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è incaricato di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37/comma 3° del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è ammesso ricorso entro **60** (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) al Ministro delle Infrastrutture oppure ricorso giurisdizionale entro **120** (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 16/01/2012